

## Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno  Numero  Sezione

## Soggetto Imputato

Datore\_Lavoro\_Pubblico     Datore\_lavoro\_Privato     CSP/CSE     Dirigente     Responsabile\_Lavori  
 Committente     Preposto     RSPP     Lavoratore  
 Altro

## Esito

Assoluzione  
 Condanna     Pena detentiva     Pena detentiva+pecuniaria     Pena pecuniaria     Pena non specificata  
 Concorso di colpa del soggetto leso     Risarcimento alla costruita parte civile  
 Altri elementi

Quantum

1\* Grado   
 2\* Grado   
 precedente cassazione   
 Precedente appello

## Classificazione evento

Infortunio     Malattia     Non riguarda un infortunio  
 Lesioni     Morte

## Soggetto leso

Operaio     Artigiano     Impiegato     Imprenditore     Ulteriori soggetti lesi   
 Altro   Salute Sicurezza

## Fattispecie

I fatti che hanno dato origine al procedimento traggono origine dal crollo di un cornicione realizzato lungo il perimetro di un fabbricato, del peso di circa 40 tonnellate, che, staccandosi dalla cima del fabbricato, rovinava sul ponteggio su cui stavano lavorando tre operai, cagionando il decesso di due lavoratori e lesioni gravissime all'altro.

## Tipologia del luogo di avvenimento

Privato     Pubblico     Cantiere     Ufficio  
 Fabbrica     Altro

## Principio di diritto

Secondo l'orientamento della Corte di legittimità, ribadito in plurime pronunce, in tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità di colui che rivesta la qualifica datoriale, non è necessariamente integrata dalla violazione di specifiche norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, essendo sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa dell'omessa adozione delle generali misure imposte all'imprenditore ai sensi dell'art. 2087 cod. civ., nel cui ambito sono ricomprese le previsioni cautelari ivi richiamate, necessarie a tutelare l'integrità dei lavoratori secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica. [cfr. Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Rv. 265052 - 01: "In tema di infortuni sul lavoro non occorre, per configurare la responsabilità del datore di lavoro, che sia integrata la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni stessi, essendo sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa dell'omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti all'imprenditore dall'art. 2087 cod. civ. ai fini della più efficace tutela dell'integrità fisica del lavoratore"; Sez. 4, n. 8641 del 11/02/2010, Rv. 246423-01: "È configurabile l'aggravante del fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro prevista dall'art. 589, comma secondo, cod. pen, quando il datore di lavoro non abbia predisposto misure di protezione a tutela della salute dei lavoratori soggetti all'esposizione a sostanze fortemente tossiche, a seguito della quale gli stessi abbiano contratto patologie tumorali. (Nell'affermare tale principio, con riferimento ad una fattispecie che vedeva coinvolta una azienda produttrice di antiparassitari, la Corte ha respinto la tesi secondo cui non sarebbe ravvisabile l'aggravante de qua per la mancanza di una specifica norma in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro)"].

## Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto\_del\_ricorso       Ricorso\_inammissibile  
annullamento       senza rinvio       con rinvio       con\_rinvio\_ai\_soli\_fini\_civili

## Dispositivo

Rigetta i ricorsi di D.V. e di D.C. e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite, così liquidate: €.3.000,00 in favore di B.I. e B.G., difesi dall'avv. Xx; €.2.500,00 in favore di R.A. difeso dall'avv. Yy; oltre gli accessori di legge per tutti. In Roma, così deciso il 12 novembre 2020.

## Note

Ovemaì il datore di lavoro fosse stato tranquillizzato in ordine alla correttezza dell'operato dei suoi predecessori, avrebbe dovuto comunque diligentemente verificare lo stato dei lavori all'atto di procedere alla installazione del manufatto.

La colpa del ricorrente è quindi individuata nel non avere eseguito le opere sulla base di un progetto esecutivo proveniente da un professionista (il progetto non è mai stato rinvenuto) e nel non avere verificato, all'atto di posare il cornicione, che questo fosse assicurato adeguatamente alla struttura muraria, con ciò contravvenendo a regole di generale prudenza e diligenza che devono informare il settore dell'edilizia.

Alla stregua delle argomentazioni illustrate in sentenza, il D., nella sua qualità di titolare di una impresa operante nel settore edilizio, era perfettamente in grado di rendersi conto delle peculiarità della installazione di un simile manufatto e dei pericoli che esso avrebbe potuto rappresentare una volta che fosse stato collocato in cima al fabbricato, anche in relazione agli operai che continuavano l'attività nel cantiere e che erano collocati proprio al di sotto del cornicione. Non è superfluo a questo proposito rammentare come la generale valutazione in ordine alla prevedibilità dell'evento debba essere compiuta avendo riguardo proprio alla concreta capacità dell'agente di uniformarsi alla regola cautelare in ragione delle sue specifiche qualità personali, in relazione alle quali va individuata la classe di agente modello di riferimento (cfr. ex multis Sez. 4, n. 49707 del 04/11/2014, Incorvaia e altro, Rv. 263283 - 01). Nel presente caso il D., per la qualifica rivestita, era in grado di rendersi conto della pericolosità intrinseca del pesante manufatto e della necessità di un sicuro ancoraggio alle strutture sottostanti.

**I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.**